



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TIVOLI



**Corso di aggiornamento per il mantenimento dell'iscrizione all'elenco
dei Professionisti ex art. 179-ter disp- att. c.p.c.**

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

20 novembre 2024



PATRIZIA FRANGELLA
ODCEC di Tivoli



Index

- 1 riferimenti normativi
- 2 attività preliminari
- 3 individuazione della massa
- 4 determinazione della massa
- 5 tempestività degli interventi
- 6 formazione del progetto ed approvazione
- 7 pagamenti
- 8 aspetti fiscali del piano di riparto



Progetto di distribuzione

Riferimenti normativi





Art. 591-bis c.p.c. Delega delle operazioni di vendita

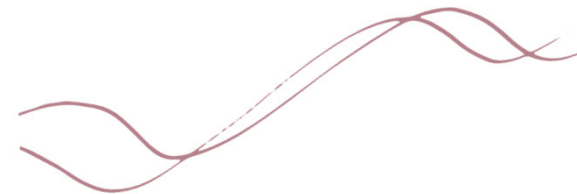
...omissis...

c. 3 - Il professionista delegato provvede:

...omissis...

12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione ~~che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'art.~~
nei modi e termini stabiliti dall'articolo 596;

Legenda: gli articoli sono trascritti nella versione vigente con indicazione della versione “ante Cartabia” depennata e indicazione delle novità introdotte dalla riforma Cartabia (D. Lgs. N- 149/2022) in carattere di colore rosso





Art. 596 c.p.c. Formazione del progetto di distribuzione

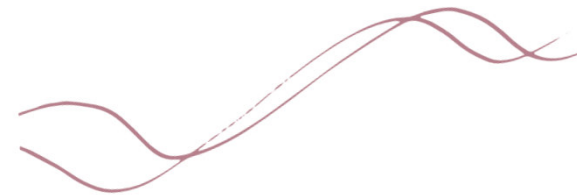
c. 1 -Se non si può provvedere a norma dell'articolo 510, primo comma, ~~il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis, non più tardi di~~ **entro** trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede, **SECONDO LE DIRETTIVE IMPARTITE DAL GIUDICE DELL'ESECUZIONE**, ~~a formare~~ **alla formazione di** un progetto di distribuzione, anche parziale, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, ~~e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione~~ **e alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione**. Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire.

c. 2 -Entro dieci giorni dal deposito del progetto, il giudice dell'esecuzione esamina il progetto di distribuzione e, apportate le eventuali variazioni, lo deposita nel fascicolo della procedura perché possa essere consultato dai creditori e dal debitore e ne dispone la comunicazione al professionista delegato. Il professionista delegato fissa innanzi a sé entro trenta giorni l'audizione delle parti per la discussione sul progetto di distribuzione. Tra la comunicazione dell'invito e la data della comparizione innanzi al delegato debbono intercorrere almeno dieci giorni.



Art. 597 c.p.c. Mancata comparizione

La mancata comparizione ~~alla prima udienza e in quella fissata a norma dell'art. 485 ultimo comma~~ per la discussione sul progetto di distribuzione innanzi al professionista delegato o all'udienza innanzi al giudice dell'esecuzione nell'ipotesi di cui all'articolo 596, quarto comma, importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all'articolo ~~seguito~~ 598.

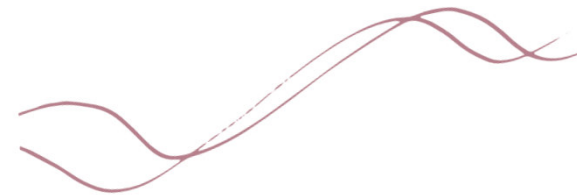




Art. 598 c.p.c.

Approvazione del progetto

Se il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il ~~giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis ordina il pagamento delle~~ ~~singole quote, altrimenti applica la disposizione dell'art. 512~~ o il giudice dell'esecuzione nell'ipotesi di cui all'articolo 596, quarto comma, ordina il pagamento agli aventi diritto delle singole quote entro sette giorni. Se vengono sollevate contestazioni innanzi al professionista delegato, questi ne dà conto nel processo verbale e rimette gli atti al giudice dell'esecuzione, il quale provvede ai sensi dell'articolo 512.



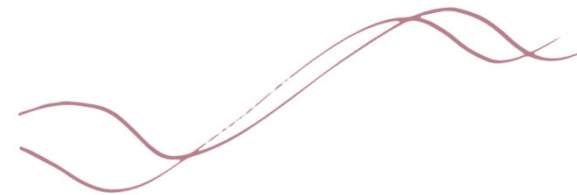


Art. 512 c.p.c.

Risoluzione delle controversie

Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma.

Il giudice può, anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata.





Progetto di distribuzione

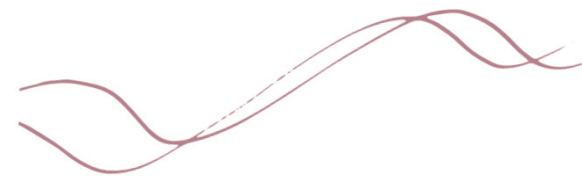
Attività preliminari





Ordinanza di delega Tribunale di Tivoli Punto 36)

a richiedere ALL'ATTO DELLA AGGIUDICAZIONE di ogni lotto ai creditori la loro nota di precisazione del credito assegnandogli il termine di 60 giorni per l'incombente (salvo quanto sopra previsto al n. 21 in caso di richiesta ex art. 41 T.U.B.) e quindi a richiedere, in tempo utile per la udienza di approvazione del progetto di distribuzione, la liquidazione delle proprie competenze al giudice dell'esecuzione; analogo onere spetta al custode ed all'esperto stimatore ed agli altri eventuali ausiliari;





Ordinanza di delega Tribunale di Tivoli Punto 21)

In caso di richiesta ex art. 41 T.U.B. avanzata dal creditore fondiario (il quale dovrà depositare nota riepilogativa del credito entro il termine di quindici giorni dall'aggiudicazione, decorso il quale verrà soddisfatto in sede di approvazione del progetto di distribuzione)*omissis*...





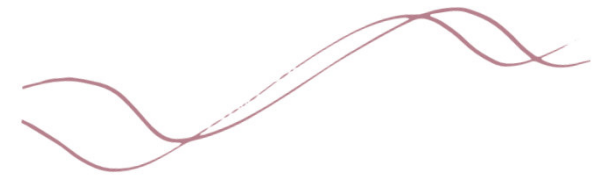
Il professionista deve acquisire:

1. le note di precisazione dei crediti (verificare la rispondenza del credito precisato al titolo esecutivo ed alle disposizioni vigenti)

(in mancanza di precisazione del credito, il credito viene determinato sulla base della documentazione in atti – cfr punto 37) Ordinanza di delega)

2. i decreti di liquidazione dei compensi degli ausiliari

3. l'ammontare delle spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli anticipate dall'aggiudicatario





Verificare le note spese:

1) considerare solo le spese vive documentate e non fare affidamento a quanto indicato nella nota spese;

2) l'iva sulle spese legali non va riconosciuta tutte le volte in cui il creditore è un soggetto passivo d'imposta in quanto l'iva pagata al difensore non è un costo ma viene portata in detrazione ex art. 19 DPR 633/72 (Cass. 4563/79; Cass. 5641/81; Cass. 9730/2000; Cass. 3536/2000);

3) in caso di distrazione delle spese processuali a favore del difensore del creditore soggetto passivo d'imposta vige lo stesso criterio sopra indicato (cfr Risoluzione MEF n. 91 del 24.07.98 e Circ. MEF n. 203 del 06.12.1994).

Per permettere al professionista di incassare immediatamente l'iva spettantegli, il corrispondente importo va detratto dal credito che in sede di progetto di distribuzione spetterebbe al creditore.



Risoluzione del 24/07/1998 n. 91 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. II

Spese di giudizio a favore del legale distrattario della controparte vittoriosa - Rivalsa dell'IVA.

Sintesi:

Sintesi: Si forniscono chiarimenti in ordine al pagamento dell'IVA sui compensi del legale della controparte vittoriosa, con particolare riguardo all'ipotesi della rivalsa.

Testo:

Con la consultiva n. 3427 del 10 febbraio 1998, l'Avvocatura dello Stato di Firenze ha rilevato che "molto frequentemente soggetti passivi IVA chiedono - con i precetti - ed ottengono il pagamento dell'IVA sui compensi (onorari e diritti di procuratore) dei loro professionisti legali", nonostante tale imposta non possa essere posta a carico dello Stato soccombente in lite.

Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione di codeste Direzioni Regionali sulle direttive impartite con la circolare n. 203/E del 6.12.94. Questa Direzione Centrale ha precisato che agli effetti dell'IVA il soggetto soccombente in un giudizio, condannato al pagamento degli oneri e delle spese a favore dell'avvocato della controparte vittoriosa, e' tenuto al pagamento dell'imposta a queste relative. Unica eccezione si ha nell'ipotesi in cui il vincitore di causa, in quanto soggetto passivo di imposta, e la vertenza inerisca all'esercizio della propria attivita' di impresa, ha titolo ad esercitare la detrazione dell'imposta stessa, di cui subisce la rivalsa economica.

Cio' posto, il legale di controparte puo' richiedere al soccombente l'importo di quanto dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche quello dell'IVA, essendo tale imposta dovuta per rivalsa dal proprio cliente.

Questo orientamento, condiviso dall'Avvocatura Generale dello Stato con consultiva n. 4332/92 del 5 ottobre 1992, e' stato avallato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3843 dell'1.4.1995.

Si invitano, pertanto, gli Uffici in indirizzo ad effettuare i necessari controlli sugli importi richiesti dai soggetti vittoriosi in giudizio, al fine di evitare pagamenti di somme non dovute dall'Amministrazione soccombente.



Il professionista deve esaminare:

1. l'atto (o gli atti) di pignoramento
2. gli atti di intervento
3. le eventuali rinunce di creditori
4. i titoli in atti

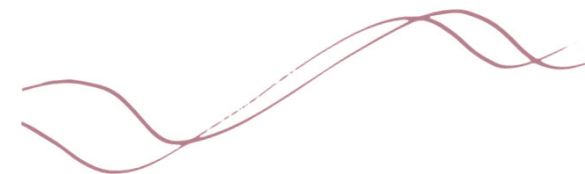




Legittimati a partecipare alla distribuzione sono i **creditori pignoranti** (procedente) e i **creditori intervenuti** nei limiti e con le modalità dell'art. 499 cpc

INTERVENTI AMMISSIBILI (art. 499 c.p.c.)

1. tutti gli interventi dei creditori **muniti di titolo esecutivo**;
2. gli interventi dei creditori **non muniti di titolo esecutivo** purché:
 - al momento del pignoramento abbiano eseguito un sequestro sui beni pignorati;
 - o, al momento del pignoramento, hanno un diritto di pegno o un diritto di prelazione sui beni pignorati e risultante da pubblici registri;
 - o siano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 (in tal caso, a pena di inammissibilità, deve essere allegato al ricorso l'estratto autentico notarile di tali scritture)





TITOLI ESECUTIVI (art. 474 c.p.c.)

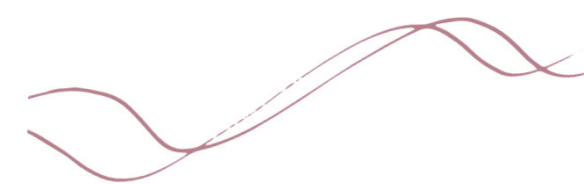
L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto **certo, liquido ed esigibile**.

Sono titoli esecutivi:

- 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
- 2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;
- 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

...omissis...

Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.





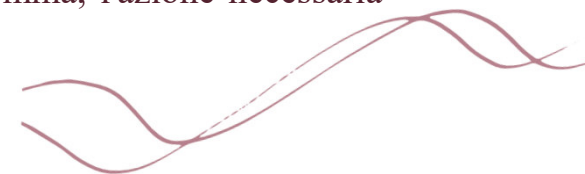
INTERVENTI AMMISSIBILI (art. 499 c.p.c. c. 3 e seguenti)

Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa.

Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.

Con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 il giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a sé del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell'ordinanza e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di sessanta giorni.

All'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest'ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell'esecuzione. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l'intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell'articolo 510, terzo comma, all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di cui al presente comma, l'azione necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo.





Individuare i creditori che concorrono su un bene

fare riferimento:

all'atto di pignoramento



indica sempre il bene

ed

agli atti di intervento

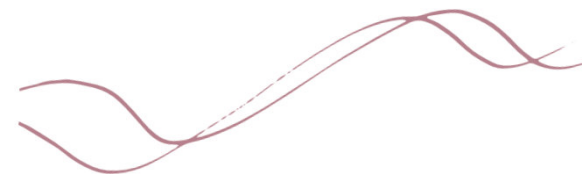


spesso non contengono indicazioni in merito ad un determinato bene ma si riportano all'atto di pignoramento o alla procedura esecutiva: in tal caso l'intervento si considera su ogni bene della procedura



Il professionista deve esaminare:

5. la documentazione ipocatastale





Elenco sintetico delle formalità

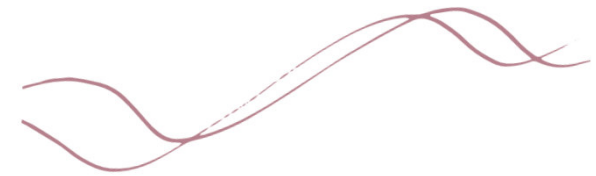
1. TRASCRIZIONE del 21/04/2000 - Registro Particolare [REDACTED] Registro Generale [REDACTED]
Pubblico ufficiale [REDACTED] Repertorio [REDACTED]
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Nota disponibile in formato elettronico
Presenza graffati
2. TRASCRIZIONE del 17/07/2003 - Registro Particolare [REDACTED] Registro Generale [REDACTED]
Pubblico ufficiale [REDACTED] Repertorio [REDACTED]
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Nota disponibile in formato elettronico
3. ISCRIZIONE del 17/07/2003 - Registro Particolare [REDACTED] Registro Generale [REDACTED]
Pubblico ufficiale [REDACTED] Repertorio [REDACTED] del 16/07/2003
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO
Nota disponibile in formato elettronico
4. TRASCRIZIONE del 09/10/2003 - Registro Particolare [REDACTED] Registro Generale [REDACTED]
Pubblico ufficiale [REDACTED] Repertorio [REDACTED] del 07/10/2003
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Nota disponibile in formato elettronico
5. TRASCRIZIONE del 21/11/2008 - Registro Particolare [REDACTED] Registro Generale [REDACTED]
Pubblico ufficiale TRIBUNALE CIVILE DI TIVOLI Repertorio [REDACTED] del 03/09/2008
ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI



Il professionista deve esaminare:

6. verbali di udienza

(per individuare la data in cui è stata disposta la vendita del bene e per verificare la tempestività degli interventi)





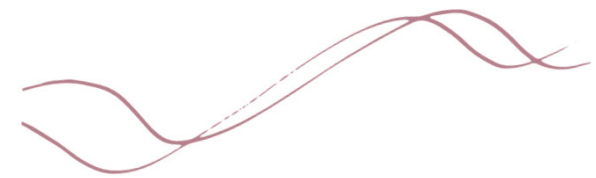
Progetto di distribuzione

Individuazione della massa





1 immobile = 1 massa





possibile accorpare in una unica massa quei beni su cui concorrono i medesimi crediti (per numero e qualità)





Debitore ROSSI

Lotto 1:

- immobile A
- immobile B

Lotto 2:

- immobile C

Creditori:

- Tizio privilegio su immobili A e B
 chirografario su immobile C
- Sempronio privilegio su immobili A e B
 chirografario su immobile C

Lotto 1 + Lotto 2 = MASSA



Debitore ROSSI

Lotto 1:

- immobile A
- immobile B

Lotto 2:

- immobile C

Creditori:

- Tizio privilegio su immobili A e B
 chirografario su immobile C
- Sempronio privilegio su immobili A e B
 chirografario su immobile C
- Caio privilegio su immobili A e B
 chirografario su immobile C

Lotto 1 + Lotto 2 = MASSA



Debitore ROSSI

Lotto 1:

- immobile A
- immobile B

Lotto 2:

- immobile C

Creditori:

- Tizio privilegio su immobili A e B
- Sempronio privilegio su immobili A e B
- Caio chirografario su immobile C

Lotto 1 = MASSA

Lotto 2 = MASSA



Debitore ROSSI

Lotto 1:

- immobile A
- immobile B

Lotto 2:

- immobile C

Creditori:

- Tizio privilegio su immobile A
- Sempronio privilegio su immobile B
- Caio chirografario su immobile C

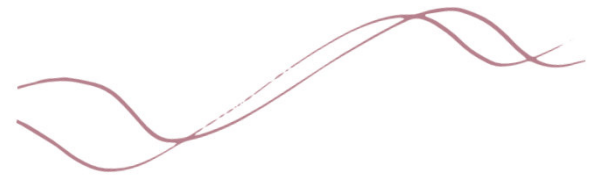
immobile A del Lotto 1 = MASSA

immobile B del Lotto 1 = MASSA

Lotto 2 = MASSA



in presenza di credito ipotecario di pari grado su più immobili, il credito deve essere proporzionalmente collocato su tutti i beni per evitare pregiudizi ai diritti di credito con grado successivo





Debitore ROSSI

Lotto 1:
aggiudicato ad € 1.000,00

Lotto 2:
aggiudicato ad € 1.000,00

Creditori:

- Tizio creditore di € 1.000
ipotecario di 1° su lotto 1 e lotto 2
- Sempronio creditore di € 500
chirografario su lotto 1
- Caio creditore di € 500
chirografario su lotto 2

Lotto 1 = MASSA n. 1

Lotto 2 = MASSA n. 2



Massa n. 1 € 1.000,00

DISTRIBUZIONE

Tizio € 1.000,00

Sempronio € 0,00

Massa n. 2: € 1.000,00

DISTRIBUZIONE

Caio € 500,00

restituzione a debitore € 500,00

Collocando il credito di Tizio interamente sulla massa n. 1,
Sempronio vede pregiudicato il proprio diritto di credito

Massa n. 1 € 1.000,00

DISTRIBUZIONE

Sempronio € 500,00

restituzione a debitore € 500,00

Massa n. 2: € 1.000,00

DISTRIBUZIONE

Tizio € 1.000,00

Caio € 0,00

Collocando il credito di Tizio interamente sulla massa n. 2,
Caio vede pregiudicato il proprio diritto di credito



Tizio partecipa al 50% su massa n. 1 ed al 50% su massa n. 2

Massa n. 1 € 1.000,00

DISTRIBUZIONE

Tizio € 500,00

Sempronio € 500,00

Massa n. 2: € 1.000,00

DISTRIBUZIONE

Tizio € 500,00

Caio € 500,00



oppure.....

Massa n. 1 € 1.000,00 + Massa n. 2 1.000,00 = € 2.000,00

DISTRIBUZIONE
Tizio € 1.000,00
(ipotecario)

RESIDUANO €
1.000,00



Massa n. 1: € 500,00

DISTRIBUZIONE
Caio € 500,00



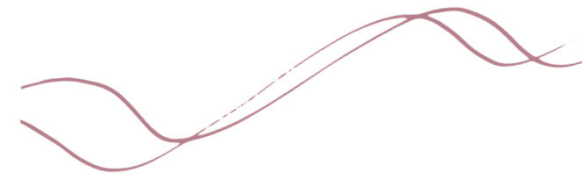
Massa n. 2: € 500,00

DISTRIBUZIONE
Sempronio € 500,00



In caso di pluralità di lotti:

- vanno poste interamente a carico della massa da ripartire, le spese che si riferiscono esclusivamente a quei lotti costituenti tale massa;
- vanno ripartite pro-quota le spese che si riferiscono all'intera procedura





Debitore ROSSI

Lotto 1:
aggiudicato ad € 3.000,00

Lotto 2:
aggiudicato ad € 2.000,00

Creditori:

- Tizio creditore di € 1.000
ipotecario di 1° su lotto 1 e lotto 2
- Sempronio creditore di € 500
chirografario su lotto 1
- Caio creditore di € 500
chirografario su lotto 2

Lotto 1 = MASSA n. 1

Lotto 2 = MASSA n. 2



Debitore ROSSI

MASSA n. 1 = € 3.000,00

MASSA n. 2 = € 2.000,00

Spese:

- prededuzione ex art 2770 c.c.
per ambedue i lotti € 1.000,00
- prededuzione ex art 2770 c.c.
su lotto 1 € 1.000,00



Massa n. 1 € 3.000,00

DISTRIBUZIONE

spese ex art. 2770 c.c. comuni	€ 600,00
spese ex art. 2770 c.c.	€ 1.000,00
Tizio	€ 600,00
Sempronio	€ 500,00
restituzione debitore	€ 300,00

Massa n. 2: € 2.000,00

DISTRIBUZIONE

spese ex art. 2770 c.c. comuni	€ 400,00
Tizio	€ 400,00
Caio	€ 500,00
restituzione debitore	€ 700,00

Le spese comuni sono state ripartite pro-quota

Tizio partecipa al 60% su massa n. 1 ed al 40% su massa n. 2



oppure.....

$$\begin{array}{lcl} \text{Massa n. 1 € 3.000,00} & + & \text{Massa n. 2 2.000,00} = \text{€ 5.000,00} \\ \text{(60\% della massa complessiva)} & & \text{(40\% della massa complessiva)} \end{array}$$

DISTRIBUZIONE

spese in prededuzione ex art. 2770c.c. € 1.000,00
(comuni)

RESIDUANO € 4.000,00

Massa n. 1: € 2.400,00
(60%)

Massa n. 2: € 1.600,00
(40%)

DISTRIBUZIONE

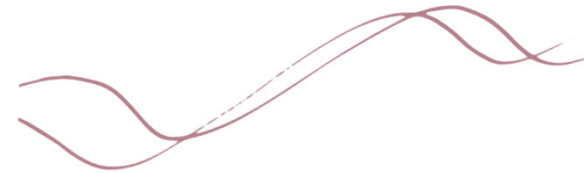
spese ex art. 2770 c.c.	€ 1.000,00
Tizio	€ 600,00
Sempronio	€ 500,00
restituzione debitore	€ 300,00

DISTRIBUZIONE

Tizio	€ 400,00
Caio	€ 500,00
restituzione debitore	€ 700,00



in presenza di una pluralità di debitori, comproprietari dell'immobile, si dovrà suddividere il ricavato formando una singola massa per ogni debitore





Debitore ROSSI

Debitore BIANCHI

Lotto 1:

- proprietà di Rossi al 40%
- proprietà di Bianchi al 60%

Creditori:

- Tizio ipotecario di 1° di Rossi
- Sempronio chirografario di Rossi e Bianchi
- Caio chirografario di Bianchi

MASSA n. 1 = 40% del valore del lotto 1
sul quale partecipano Tizio e Sempronio

MASSA n. 2 = 60% del valore del lotto 1
sul quale partecipano Sempronio e Caio



Progetto di distribuzione

Determinazione della massa





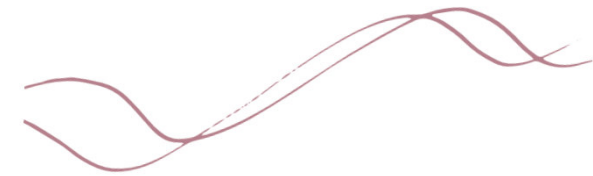
Art. 2912 c.c.

Estensione del pignoramento

Il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata.

Art. 509 c.p.c.

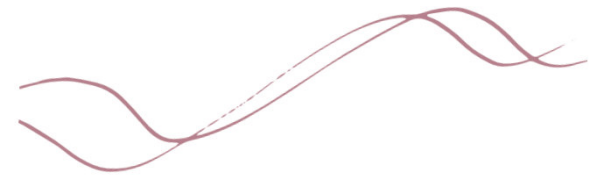
La somma da distribuire è formata da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate, di rendita o provento delle cose pignorate, di multa e risarcimento di danno da parte dell'aggiudicatario.





La massa attiva si compone delle seguenti voci:

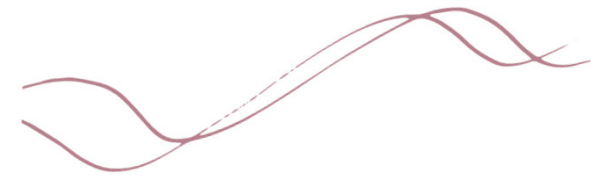
- Prezzo del bene venduto;
- Conguaglio in caso di assegnazione dei beni pignorati;
- Rendite: Frutti civili: fitti attivi / indennità di occupazione;
- Provento per la vendita dei frutti naturali (raccolto dei fondi);
- multa: cauzione versata dall'aggiudicatario che non adempie al versamento del saldo prezzo (art. 587 cpc c. 2)





Altre componenti della massa attiva:

- somme versate dal debitore esecutato in forza dell'istanza di conversione che non si sia conclusa con la liberazione del bene dal pignoramento (art. 495 cpc, c. 5);
- competenze nette bancarie maturate e maturande sul conto della procedura;





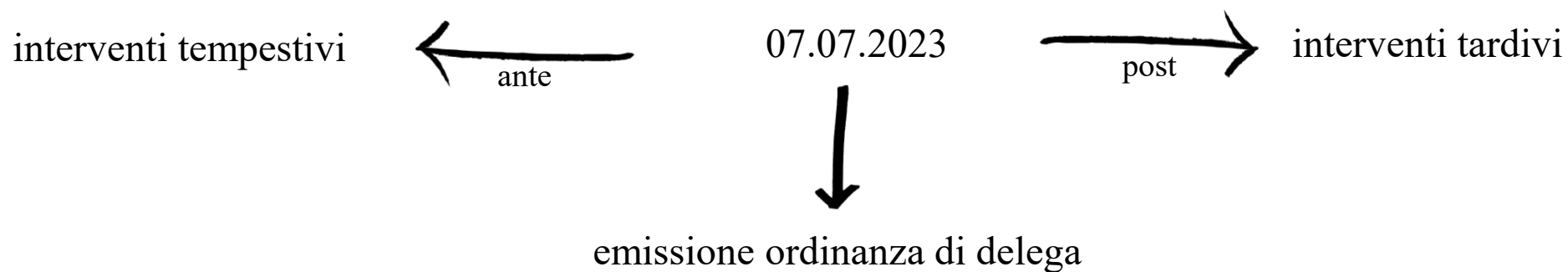
Progetto di distribuzione

Tempestività degli interventi





L'intervento è tempestivo se effettuato prima della udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione dell'immobile ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 cpc (art. 499 cpc, comma 2 - art 564 cpc).

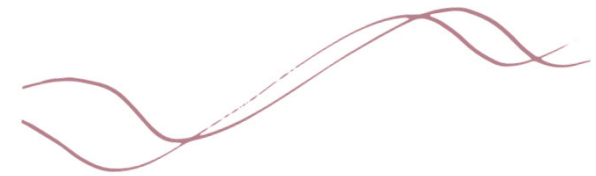


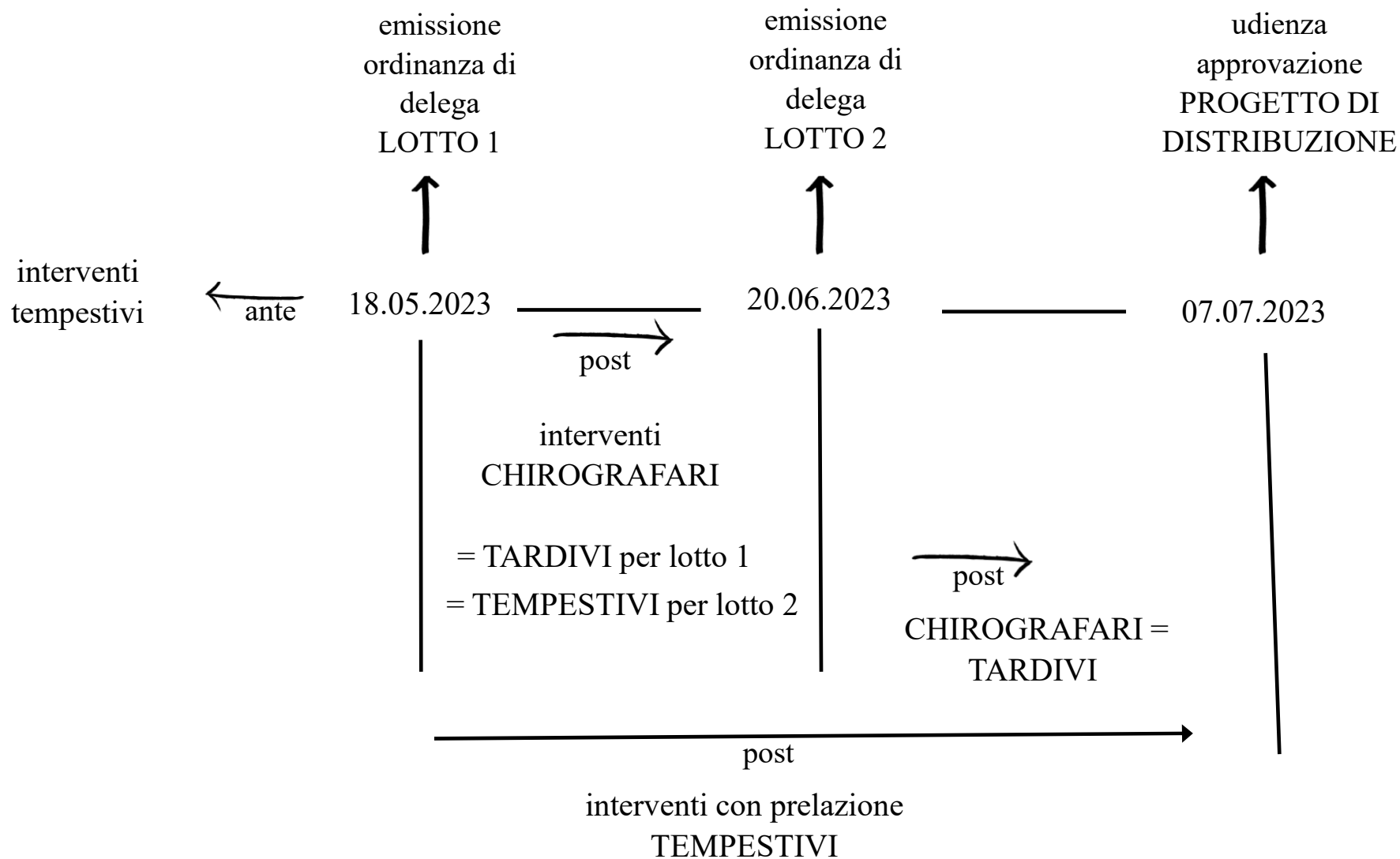


Se emessa ordinanza di delega solo relativamente ad alcuni beni compresi nella procedura, l'intervento successivo sarà tardivo rispetto ai beni compresi nella ordinanza di delega ma tempestivo per i beni per i quali non sia stata ancora fissata la vendita

I creditori la cui pretesa sia assistita da cause di prelazione si considerano tempestivi anche se l'atto di intervento è depositato dopo l'udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita ma purché prima dell'udienza fissata per l'approvazione del progetto di distribuzione (art. 566 cpc).

ATTENZIONE: la tempestività è valida per la parte di credito “privilegiato” non per la parte di credito chirografario che, pertanto, seguirà la sorte dei chirografari tardivi



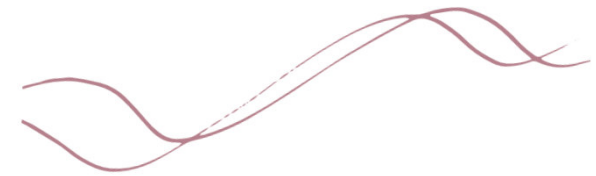


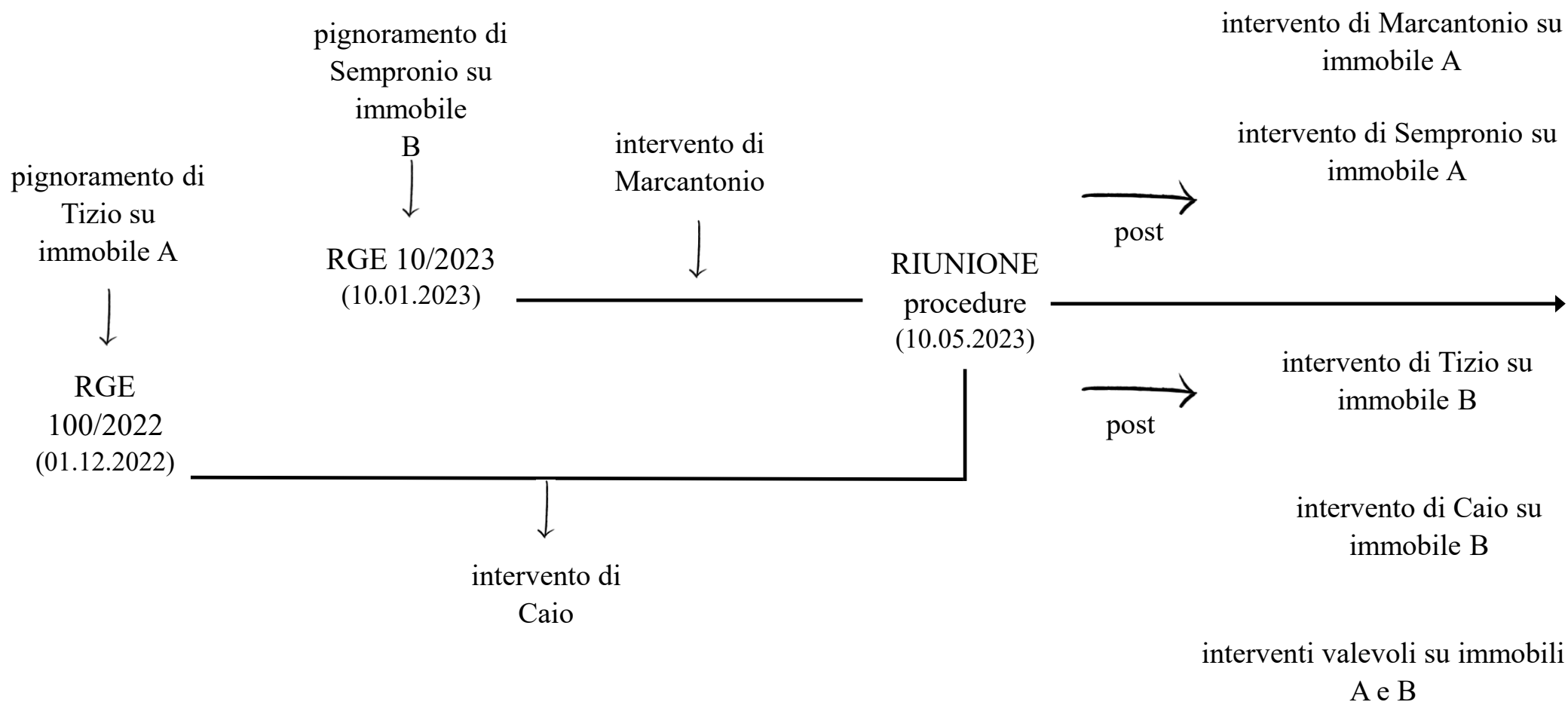


In caso di riunione di procedure né i pignoramenti né gli interventi presenti al momento della riunione in una delle procedure si estendono a beni dell'altra procedura che non siano comuni alle due esecuzioni.

I creditori pignoranti o intervenuti nella prima procedura, per poter concorrere anche sui beni delle procedure riunite devono fare formale atto di intervento chiedendo di partecipare alla distribuzione del ricavato di quei beni.

Gli intervenuti successivi alla riunione delle procedure, salvo diversa indicazione, sono validi per partecipare alla distribuzione del ricavo di ogni bene presente nelle procedure riunite.







Progetto di distribuzione

Formazione del progetto ed approvazione





Art. 596 c.p.c.

Formazione del progetto di distribuzione

c. 1 -Se non si può provvedere a norma dell'articolo 510, primo comma, ~~il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis, non più tardi di~~ **entro** trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede, **SECONDO LE DIRETTIVE IMPARTITE DAL GIUDICE DELL'ESECUZIONE**, ~~a formare~~ **alla formazione di** un progetto di distribuzione, anche parziale, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, ~~e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione e~~ **alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione.**

Ordinanza di delega Tribunale di Tivoli

Punto 37)

entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al punto che precede, a formare un progetto di distribuzione, anche parziale laddove vi siano ulteriori lotti in vendita ed allora limitato al novanta per cento delle somme da ripartire
segue...



Ordinanza di delega Tribunale di Tivoli Punto 37)

segue...

nella bozza si darà atto degli onorari già liquidati dal giudice dell'esecuzione ai suoi ausiliari; ~~e ciò anche~~ nell'ipotesi in cui per colpevole ritardo i creditori o gli ausiliari non abbiano depositato alcuna nota di precisazione del credito richiesta di liquidazione del compenso, ~~dovendo~~ il delegato ~~procedere~~ **procederà** a calcolare i relativi diritti sulla base degli atti della procedura e tenendo conto dei valori medi di liquidazione stabiliti dalle tariffe vigenti, considerando quale parametro di riferimento ~~per le parti~~ il valore del credito azionato **dai creditori**; ~~e per gli ausiliari~~ **per gli esperti** ~~quello del ricavato della vendita dei beni staggiati~~ **la base di calcolo stabilita dall'art.161 disp. att. c.p.c. sarà considerata il prezzo di aggiudicazione;**

segue...





COMPOSIZIONE PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

■ **parte introduttiva discorsiva**: il delegato indica le masse attive da ripartire, i crediti che partecipano utilmente alla distribuzione del ricavato, i crediti non ammessi e le relative motivazioni; viene specificato l'ammontare delle somme spettanti a ciascun creditore per sorte ed interessi, indicate le spese di esecuzione, le cause di prelazione, il tempo degli interventi e stabilisce l'ordine progressivo in base al quale devono essere soddisfatti tutti i creditori concorrenti e se esistono creditori che abbiano diritto all'accantonamento di somme.

■ **parte dispositiva**: il delegato indica sinteticamente il grado, il nome del creditore e l'importo spettantegli





GRADUAZIONE CREDITI

1. Spese in privilegio ex art. 2770 c.c.
2. Crediti assistiti da privilegi speciali sull'immobile
3. Crediti assistiti da ipoteca
4. Crediti con privilegio sussidiario sull'immobile
5. Crediti non assistiti da cause di prelazione (crediti chirografari)





1. Spese in privilegio ex art. 2770 c.c.

Sono spese che individuano la posizione di coloro che vanno soddisfatti prima della vera e propria graduazione dei crediti.

Sono **spese di procedura** che hanno la priorità sugli altri crediti dal momento che rappresentano gli oneri sostenuti nell'interesse di tutti i creditori per giungere alla fase liquidativa (Cass. n. 8634/2003)

Criterio generale

Spese che vengono affrontate esclusivamente da chi ha la veste di creditore e che si presentano idonee ad avvantaggiare gli altri creditori: godono del privilegio le **spese affrontate nell'interesse comune dei creditori concorrenti** e restano escluse quelle relative agli atti compiuti a vantaggio esclusivo di uno di essi (Cass. 4.2.1980 n. 763).

Sono, pertanto, escluse quelle spese non necessarie o non propedeutiche all'attivazione della procedura esecutiva. Tali spese seguono la graduazione del credito fatto valere dal creditore che le ha sostenute.



1. Spese in privilegio ex art. 2770 c.c.

- spese e onorari del custode e del delegato alla vendita;
- spese e onorari dell'Esperto estimatore del bene oggetto di procedura esecutiva;
- spese vive per la pubblicità di vendita;
- eventuali spese di manutenzione e conservazione del bene autorizzate dal Giudice e sostenute dal creditore

Sono comprese:

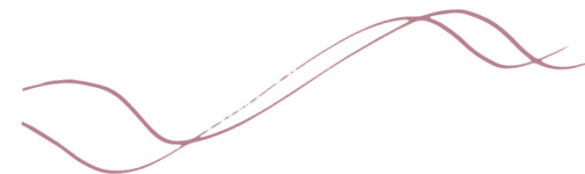
- le spese per il primo pignoramento se fruttuoso, anche se eseguito dopo l'iscrizione di una ipoteca (compresa la notifica del precetto). Nonchè le spese per tutti gli atti successivi al primo pignoramento necessari e prodromici al compimento della vendita forzata (ad esempio per il deposito della documentazioni ipocatastale);
- le spese di giustizia per atti che tendono a conservare la garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore (art. 2740 c.c.) ovvero a realizzare coattivamente il valore di essi ((art. 2910 c.c.).
- le spese di giustizia sostenute per azioni surrogatorie ex art. 2900 c.c. (Cass. 17 luglio 1969 n. 2641).
- quelle sostenute per azioni revocatorie ex art. 2901 c.c. (Cass. 9 agosto 1952 n. 2630);
- le spese per sequestro conservativo se anteriore al pignoramento (Cass. 30 ottobre 1959 n. 3194)
- le spese per giudizi di divisione necessari alla esecuzione su beni indivisi;
- spese anticipate dall'aggiudicatario per la cancellazione di ipoteche e del pignoramento iscritti sull'immobile sottoposto ad espropriazione forzata



1. Spese in privilegio ex art. 2770 c.c.

Non sono comprese:

- le spese di accertamento del credito, cioè quelle sostenute dal creditore per il riconoscimento, in sede di giudizio di merito, della fondatezza del proprio diritto (Cass. 09.02.2001 n. 1837);
- spese per pignoramenti che abbiano perduto efficacia prima dell'inizio della procedura (vanno al chirografo);
- spese per pignoramenti su beni già pignorati (sono ammesse ma collocate al medesimo grado del credito quali spese per intervento nel processo di esecuzione) (tali spese non vanno riconosciute in privilegio neanche quando il 1° pignorante abbia rinunciato)
- spese per iscrizione di ipoteca giudiziale (Cass. 10 novembre 1961 n. 2625) (tali spese sono invece privilegiate ex art. 2855 c.c.)

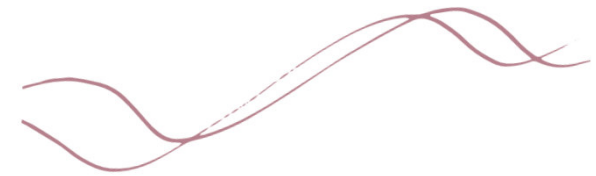




2. Crediti assistiti da privilegi speciali sull'immobile

Art. 2748 c.c.
(efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche)
.....omissis...

I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente.





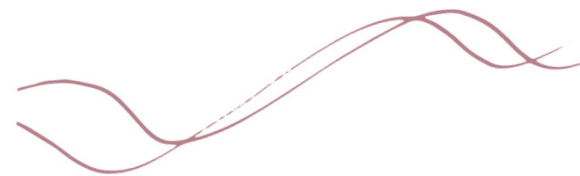
2. Crediti assistiti da privilegi speciali sull'immobile

Art. 2780 c.c.
(Ordine dei privilegi sugli immobili)

Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l'ordine seguente:

- 1) I crediti per le imposte sui redditi immobiliari indicati dall'articolo 2771 (l'art. 2771 c.c. è stato abrogato da D.L. 98/2011 conv. in L 111/2011)
- 2) i crediti per i contributi, indicati dall'articolo 2775;
- 3) i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall'art. 2774;
- 4) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'art. 2772;
- 5) i crediti per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;
- 5-bis) i crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, indicati all'art. 2775-bis.

n. da 2 a 5 = privilegi fiscali che non sussistono nel caso in cui non si abbia prova certa della riferibilità del credito di imposta proprio al bene oggetto di esecuzione





3. Crediti assistiti da ipoteca

In presenza di credito assistito da ipoteca (volontaria, legale o giudiziale ex art. 2808 c.c. c. 3, legale ex art. 77 DPR 602/1973) occorre tenere conto di quanto segue:

1. non si tiene conto delle ipoteche iscritte dopo il pignoramento (art. 2916 c.c.); analogamente sono inopponibili le ipoteche ed i privilegi costituiti dopo il sequestro (a norma dell'art. 2916 n. 1 c.c. Applicabile al sequestro ex art. 2906 c.c.: Cass. 2302/95)
2. irrilevanza delle ipoteche per le quali sia trascorso il ventennio dalla iscrizione senza che sia intervenuta la rinnovazione (art. 2847 c.c.)
3. è necessario essere in possesso della nota di iscrizione ipotecaria per la verifica del credito garantito da ipoteca (è garantito il capitale, le spese ed interessi secondo le regole fissate dall'art. 2855 c.c.)
4. verificare su quale cespite è iscritta ipoteca (se la procedura riguarda 2 immobili e solo su 1 di essi è iscritta l'ipoteca, dovranno essere formate 2 masse con differente gradazione dei crediti)
5. verificare che l'intervento nell'esecuzione sia avvenuto proprio con riferimento al credito garantito dall'ipoteca
6. se sullo stesso immobile sono iscritte più ipoteche, i crediti saranno soddisfatti in base al grado ipotecario di iscrizione di ciascuna di esse (art. 2852 c.c.).
7. i crediti con iscrizione ipotecaria dello stesso grado sugli stessi beni concorrono tra loro in proporzione dell'importo relativo (art. 2854 c.c.)
8. per il creditore ipotecario è irrilevante il tempo dell'intervento (art. 566 c.p.c.)





3. Crediti assistiti da ipoteca

- 1°
2. ISCRIZIONE CONTRO del 15/05/2012 - Registro Particolare [REDACTED]
Pubblico ufficiale TRIBUNALE CIVILE [REDACTED] Repertorio [REDACTED]
IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO
Immobili siti in [REDACTED]
SOGGETTO DEBITORE
Nota disponibile in formato elettronico
- 2°
3. ISCRIZIONE CONTRO del 27/08/2013 - Registro Particolare [REDACTED]
Pubblico ufficiale TRIBUNALE CIVILE [REDACTED]
IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO
Immobili siti in [REDACTED]
SOGGETTO DEBITORE
Nota disponibile in formato elettronico
- 3°
4. ISCRIZIONE CONTRO del 18/04/2014 - Registro Particolare [REDACTED]
Pubblico ufficiale TRIBUNALE [REDACTED]
IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO
Immobili siti in [REDACTED]
SOGGETTO DEBITORE
Nota disponibile in formato elettronico
5. TRASCRIZIONE CONTRO del 06/07/2016 - Registro Particolare [REDACTED]
Pubblico ufficiale UFFICIALE GIUDIZIARIO TRIBUNALE [REDACTED]
ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI
Immobili siti in [REDACTED]
Nota disponibile in formato elettronico



Nota di iscrizione

Registro generale n. [REDACTED]

Registro particolare n. [REDACTED]

Presentazione n. 1

del 27/08/2013

Sezione A - Generalità

Dati relativi al titolo

Descrizione ATTO GIUDIZIARIO

Data 25/11/2011

Pubblico ufficiale TRIBUNALE CIVILE [REDACTED]

Sede [REDACTED]

Numero di repertorio [REDACTED]

Codice fiscale [REDACTED]

Dati relativi all'ipoteca o al privilegio

Specie dell'ipoteca o del privilegio IPOTECA GIUDIZIALE

Derivante da 0281 DECRETO INGIUNTIVO

Capitale € 171.670,75

Interessi -

Tasso interesse annuo -

Spese -

Tasso interesse semestrale -

Totale € 200.000,00

Altri dati

Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione A, sezione B, sezione C

Richiedente [REDACTED]

Indirizzo [REDACTED]

Dati riepilogativi

Unità negoziali 2

Soggetti a favore 1

Soggetti contro 2



3. Crediti assistiti da ipoteca

Art. 2855 c.c.

(Estensione degli effetti dell'iscrizione)

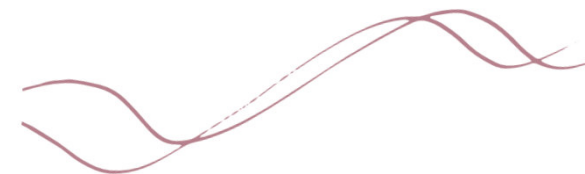
L'iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado le spese dell'atto di costituzione d'ipoteca, quelle dell'iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti per l'intervento nel processo di esecuzione. Per il credito di maggiori spese giudiziali le parti possono estendere l'ipoteca con patto espresso, purché sia presa la corrispondente iscrizione.

Qualunque sia la specie d'ipoteca, **l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione.** La collocazione degli interessi è **limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento**, ancorché sia stata pattuita l'estensione a un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data.

L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita.

Per la data di vendita deve intendersi la data del decreto di trasferimento dell'immobile e non quella della aggiudicazione (Cass., sez. I, 08.09.1983 n. 5526)

L'annata in corso di cui all'art. 2855 c.c. non va intesa come anno solare ma come arco di tempo della durata di dodici mesi, il cui inizio corrisponde a quello del debito di interessi
(Cass. Sez. I, 26.04.1999 n. 4124)



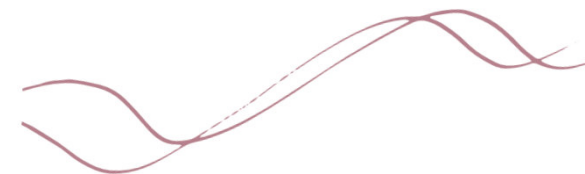


3. Crediti assistiti da ipoteca

- vademecum -

Esaminato il piano di ammortamento:

1. Separare il capitale dagli interessi corrispettivi già maturati;
2. Ammettere il capitale in privilegio;
3. Determinare il triennio di cui all'art. 2855 c.c.;
4. Ammettere al privilegio gli interessi corrispettivi convenzionali maturati nel triennio (così come indicati nelle rate di ammortamento del piano ed indicati all'atto di iscrizione ipotecaria);
5. Ammettere al chirografo gli interessi corrispettivi e moratori maturati anteriormente al triennio;
6. Ammettere al chirografo gli interessi moratori maturati nel triennio sulle quote interessi;
7. Ammettere al privilegio gli interessi legali calcolati sul capitale iscritto dopo l'anno in corso alla data del pignoramento e sino alla data di vendita;
8. Ammettere al chirografo la differenza tra gli interessi convenzionali (corrispettivi o moratori) e gli interessi legali maturati dopo l'anno in corso e sino alla data della vendita;
9. Ammettere al privilegio le spese





4. Crediti con privilegio sussidiario sugli immobili

Art. 2776 c.c.

(Collocazione sussidiaria sugli immobili)

I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all'indennità di cui all'art. 2118 **sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili**, sul prezzo degli immobili, con **preferenza rispetto ai crediti chirografari**.

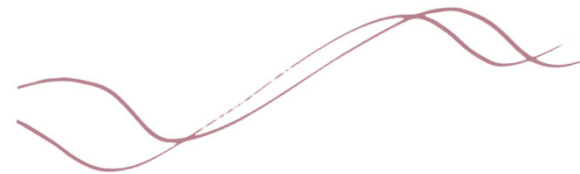
I crediti indicati dagli artt. 2751 e 2751-bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui all'art. 2753, **sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili**, sul prezzo degli immobili, **con preferenza rispetto ai crediti chirografari**, ma dopo i crediti indicati al primo comma

I crediti dello Stato indicati dal primo e terzo comma dell'art. 2752 **sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili**, sul prezzo degli immobili, **con preferenza rispetto ai crediti chirografari**, ma dopo i crediti indicati al comma precedente (comma riformulato da art. 23, comma 37, D.L. 98/2011 conv. L. 111/2011 che aveva anche disposto l'abrogazione dell'art. 2771 c.c.).

Sono crediti che godono del privilegio generale sui beni mobili e che, in caso di infruttuosa esecuzione sui beni mobili, godono del privilegio sussidiario sugli immobili.

Il creditore deve dare rigorosa prova di avere tentato l'esecuzione sui beni mobili del debitore con esito negativo. (es. verbale di pignoramento negativo) oppure che l'intervento nella procedura esecutiva mobiliare sarebbe stato superfluo per l'insufficienza del patrimonio mobiliare del debitore a soddisfare il suo credito anche se privilegiato (Cass. 1 marzo 1968 n. 673)

Deve trattarsi di privilegi esistenti alla data di trascrizione del pignoramento (ex art. 2916 n. 3 c.c.)





5. Crediti non assistiti da cause di prelazione (creditori chirografari)

Sono tutti coloro che **non hanno alcun privilegio o prelazione** e i creditori muniti di privilegio o prelazione per la parte di credito che non può essere coperta dalla garanzia ipotecaria.

Si distinguono **in tempestivi e tardivi**

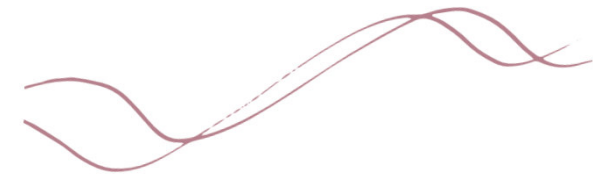
I creditori tempestivi vengono soddisfatti prima dei creditori tardivi

Se procedura incapiente i crediti devono essere soddisfatti in percentuale al loro ammontare. In proporzione all'entità dei rispettivi crediti

I creditori tardivi sono gli ultimi ad essere soddisfatti.

Sono quelli che intervengono oltre l'udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita ma prima di quella per la approvazione del progetto di distribuzione.

Concorrono alla distribuzione solo se esiste avanzo dopo soddisfazione di tutti gli altri creditori (art. 565 cpc)





PROCEDURA N.R.G.E.I.

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

(Art. 596 c.p.c.)

Il Giudice dell'esecuzione,

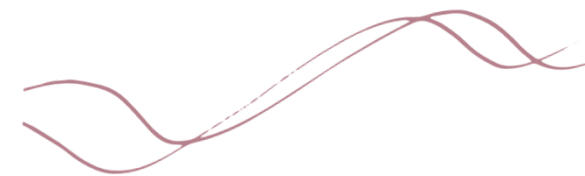
rilevato

- che nelle procedure esecutive in epigrafe sono stati sottoposti a pignoramento i seguenti beni e diritti:

Lotto	quota del	del diritto di	su	di pertinenza di	pignorato da	N.r.g.e.i.

- che con ordinanza del è stata autorizzata la vendita dei predetti beni;
- che si è proceduto alla liquidazione del complesso immobiliare pignorato con le modalità ed ai prezzi si seguito indicati:

Lotto	aggiudicato il	al prezzo di	A	trasferito il





che nella procedura esecutiva hanno spiegato intervento i seguenti creditori:

A) creditori **titolati** intervenuti **tempestivamente**:

Creditore	data intervento	titolo

B) creditori **titolati** intervenuti **tardivamente**:

Creditore	data intervento	Titolo

che i seguenti interventi devono essere ritenuti inammissibili per i motivi appresso indicati:

Creditore	motivi dell'inammissibilità

che i seguenti creditori hanno depositato atto di rinuncia all'esecuzione:

Creditore	in data





che al Notaio delegato alle operazioni di vendita e trasferimento del bene è stata liquidato a titolo di competenze, onorari e spese a carico della procedura esecutiva l'importo complessivo di € ***** (al lordo delle imposte e degli oneri previdenziali);

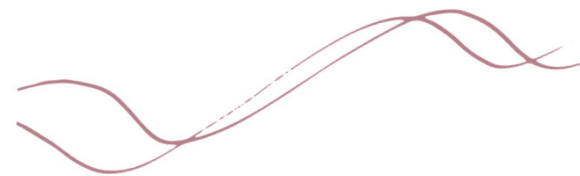
che al medesimo Notaio delegato alle operazioni di vendita e trasferimento del bene è stata liquidato a titolo di spese per gli oneri di cancellazione delle formalità pregiudizievoli l'importo complessivo di € *****;

che la custode – delegato deve essere liquidato a titolo di competenze, onorari e spese la somma complessiva di € ***** (a lordo delle imposte e degli oneri previdenziali)

che la custode – delegato deve essere liquidata a titolo di spese sostenute per le cancellazioni delle formalità pregiudizievoli la somma complessiva di € *****.

che dall'amministrazione dei beni pignorati sono state ricavate le seguenti somme:

Importo	Lotto
€ *	





che risultano altresì disponibili le seguenti somme da distribuire:

€ *****	Depositate dal debitore esecutato in sede di conversione del pignoramento
€ *****	Apprese a titolo di multa a seguito di decadenza dall'aggiudicazione di *****

che il creditore fondiario ha già percepito ex art.41 L.F. la somma di € ***** in data *****;

che il Notaio delegato ha già percepito la somma di € *****;

che al custode delegato sono già state corrisposte le seguenti somme mediante prelievo dai fondi disponibili della procedura;

che, quindi, il saldo contabile della procedura è ad oggi pari ad € ***** (di cui €***** per interessi complessivamente maturati sui depositi);

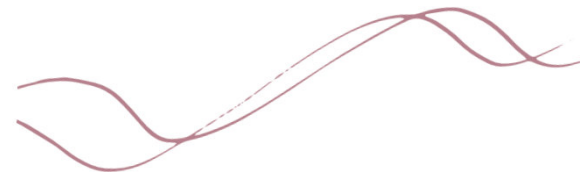
che ai singoli creditori ammessi al riparto devono essere riconosciuti i seguenti crediti (cristallizzati alla data del versamento dell'ultimo saldo prezzo):

	Creditore	intervento del	titolo	in privilegio	Natura	in chirografo
1				€*****		€*****

PROPONE

Il seguente piano di riparto

(Vedi allegato foglio di lavoro)





Procedura esecutiva:

Giudice:

Delegato:

MASSA

DIRITTI E BENI

*
*
*

ATTIVO DA RIPARTIRE

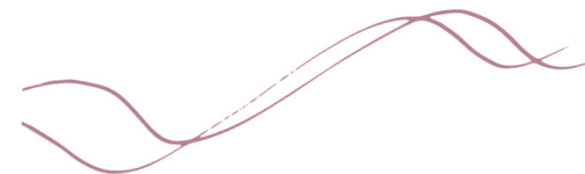
€ - da vendita beni
€ - da rendite
€ - ex art.495 c.p.c.
€ - da confisca
€ - interessi attivi al
€ - TOTALE

PRIVILEGIO ex art.2770 c.c.

	Importo richiesto	Importo spettante	Importo da corrispondere	%	Causale	Residuo da distribuire
Creditore 1	€ -	€ -	€ -	0,00%*		€ -
Creditore 2	€ -	€ -	€ -	0,00%*		€ -
Creditore 3	€ -	€ -	€ -	0,00%*		€ -

CREDITI PRIVILEGIATI

	Importo richiesto	Importo spettante	Importo da corrispondere	%	Causale	Residuo da distribuire
Creditore 1	€ -	€ -	€ -	0,00%*		€ -
Creditore 2	€ -	€ -	€ -	0,00%*		€ -
Creditore 3	€ -	€ -	€ -	0,00%*		€ -





CREDITI CHIROGRAFARI TEMPESTIVI

	Importo richiesto	Importo spettante	Importo da corrispondere	%	Causale	Residuo da distribuire
Creditore 1	€ -	€ -	€ -	0,00%*		€ -
Creditore 2	€ -	€ -	€ -	0,00%*		€ -
Creditore 3	€ -	€ -	€ -	0,00%*		€ -

CREDITI CHIROGRAFARI TARDIVI

	Importo richiesto	Importo spettante	Importo da corrispondere	%	Causale	Residuo da distribuire
Creditore 1	€ 213.000,00	€ 126.000,00	€ -	0,00%*		€ -
Creditore 2	€ 24.500,00	€ 21.000,00	€ -	0,00%*		€ -
Creditore 3	€ 37.000,00	€ 12.000,00	€ -	0,00%*		€ -

0,00%

RIEPILOGO

	Importo complessivo riconosciuto	Importo già percepito	Importo da percepire
Creditore 1	€ -	€ -	€ -
Creditore 2	€ -	€ -	€ -
Creditore 3	€ -	€ -	€ -
TOTALE	€ -		

è opportuno che il progetto di distribuzione contenga l'indicazione dell'Iban di ciascun creditore; le coordinate Iban dovranno quindi essere indicate dal creditore nella nota di precisazione del credito (cfr allegato 7 «linee guida in materia di buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari CSM»)





R.G.E. N. [...]

**TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE**

*o*o*o*o*

**PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE PROMOSSA DA
[...]
CONTRO
[...]**

GIUDICE DELL'ESECUZIONE: [...]

Professionista delegato: [...]

*o*o*o*o*o*

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE (art. 596 c.p.c.)

Il sottoscritto Professionista delegato,

PREMESSO CHE

- L'immobile è stato aggiudicato per il prezzo di € [...];
- La cauzione di € [...] è stata depositata sul conto corrente n. [...], intestato alla procedura esecutiva immobiliare, aperto presso la banca [...];





- A mezzo [...] è stato regolarmente versato il saldo del prezzo di aggiudicazione di € [...](€ [prezzo aggiudicazione] – €[cauzione]), e sono state versate le imposte e le spese per il trasferimento dell'immobile; tutte le somme percepite sono state versate dal Professionista delegato sul predetto conto corrente/ ovvero euro sono stati versati direttamente al creditore fondiario [da adattare in base alle diverse di modalità di pagamento e alla presenza o meno del 41 TUB].
- La/lo scrivente, dopo l'emissione del decreto di trasferimento, ha provveduto ad espletare le formalità di trascrizione e voltura dello stesso, nonché alla cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni gravanti sull'immobile venduto.

Gli importi restituiti all'aggiudicatario, a conguaglio delle somme percepite a titolo di imposte e spese per il trasferimento, ammontano ad € [...] e sono esclusi dal presente piano di riparto. Tale importo è dato dalla differenza tra quanto percepito (€ [...]) e quanto speso per la registrazione (€ [...]) del decreto di trasferimento [da adattare in base alle spese effettivamente sostenute].

- Per la presente procedura il creditore [...] ha provveduto a costituire un fondo spese per la custodia e per la vendita di € [...] come sotto indicato (trattandosi di fondo spese puro detto importo è da considerarsi esente IVA, in quanto utilizzato esclusivamente per anticipazioni e non compensabile nemmeno parzialmente con onorari); a seguito delle spese sostenute, di seguito riepilogate (e documentate come da allegato n. [...]), la procedura esecutiva è tenuta a restituire al predetto creditore l'importo eccedente come da seguente tabella:





Fondo spese custodia	(creditore e data)	€
Fondo spese vendita		
Integrazione fondo spese	(creditore e data)	+ €
Pagamento fattura fabbro	(data)	- €
Pagamento asta	(data)	- €
Pagamento asta	(data)	- €
FONDO SPESE DA RESTITUIRE		€ TOT

La presente sezione, così come quella delle anticipazioni effettuate dai creditori e da riconoscersi ex art. 2770 c.c., deve essere adattata in funzione delle modalità con le quali sono stati versati i fondi spese (se si è trattato di fondo spese puro o di importi fatturati dal delegato) e con le quali sono state fatturate le prestazioni dei terzi (se nei confronti del creditore che ne ha anticipato gli importi o del delegato)

- Il Tribunale ha liquidato i compensi e le spese spettanti per l'attività delegata nella misura di:
 - a) € lordi, di cui € già corrisposti dal creditore e € a carico dell'aggiudicatario, pertanto il delegato riceverà dalla procedura € ;
 - b) € lordi, di cui € già corrisposti dal creditore , pertanto il custode riceverà dalla procedura € ;

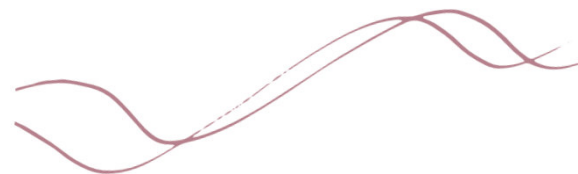




- Tutto ciò considerato, il calcolo delle somme distribuibili ai creditori, considerati gli interessi e le spese bancarie, può essere così riassunto:

Massa attiva		Note
Ricavo vendita immobiliare		<i>(cauzione + saldo prezzo con indicazione di quanto eventualmente già versato al creditore fondiario ex art. 41 TUB)</i>
Ulteriori somme da distribuire (con separata indicazione delle singole voci)		<i>(es. interessi, canoni o indennità di occupazione, somme acquisite ex art. 495 c.p.c. o confiscate ex art. 587 c.p.c., ecc.)</i>
<u>Totale attivo</u>		
Spese imputabili		
Onorario e spese del professionista delegato		<i>indicare la quota ancora a carico della procedura</i>
Onorario del custode e spese di custodia		<i>idem</i>
Spese di tenuta e chiusura c/c della procedura		
Altre spese della procedura (per ciascuna categoria di spese aggiungere una riga)		<i>(es. spese annotamento cancellazioni, spese postali, accantonamento per spese di liberazione dell'immobile, marche e copie decreto trasferimento, ecc.)</i>
<u>Totale spese imputabili</u>		
<u>Totale distribuibile</u>		

DETERMINAZIONE VALORE MASSA





I creditori hanno chiesto di partecipare alla distribuzione con il privilegio ex art. 2770 c.c. per gli importi così come di seguito indicati, risultanti dalle note di precisazione depositate telematicamente; detti importi vengono riconosciuti nella misura sotto indicata *[indicare distintamente gli importi richiesti, gli importi riconosciuti e, succintamente, i motivi per i quali il delegato ha riconosciuto integralmente gli importi indicati negli atti di precisazione del credito o se ne è discostato]*.

Le spese (ad esempio i compensi versati ai professionisti) sono comprensive dell'IVA avendo il creditore dichiarato di non portare in detrazione l'imposta *[da adattare per ciascun creditore a seconda che egli sia ai fini fiscali un soggetto che porta o meno in detrazione l'IVA]*.

SPESE IN PREDEDUZIONE (art. 2770 c.c.)

CREDITORE PROCEDENTE	IMPORTO RICHiesto ex art. 2770 c.c.	IMPORTO RICONOSCIUTO ex art. 2770 c.c.	MOTIVI
contributo unificato iscrizione a ruolo	€	€	
trascrizione del pignoramento	€	€	
certificazione ipocatastale o notarile sostitutiva	€	€	
compenso liquidato allo stimatore e anticipato	€	€	
eventuale acconto sul compenso versato al delegato (fondo spese escluso)			
eventuale acconto sul compenso versato al custode (fondo spese escluso)			
fondo spese versato al custode effettivamente utilizzato e quindi da rimborsare	€	€	
fondo spese versato al delegato, effettivamente utilizzato e quindi da rimborsare	€	€	
spese legali ex D.M. 55/2014 (1)	€	€	
rimborso 15%	€	€	
CPA 4%	€	€	
IVA 22% (2)	€	€	
altre voci	€	€	
TOTALE PRIVILEGIO ART. 2770 C.C.	€	€	

cfr Risoluzione MEF n. 91 del 24.07.98 e
Circ. MEF n. 203 del 06.12.1994 (vedi
slides n 12)

(1) Le spese legali sostenute dal creditore procedente devono essere riconosciute, sulla base degli atti della procedura, tenendo conto dei valori medi di liquidazione stabiliti dal DM 55/2014, prendendo quale valore di riferimento la minor somma tra il credito indicato in precetto e il ricavo effettivamente realizzato con la vendita. Sono escluse dal privilegio ex art. 2770 c.c. le spese sostenute dal creditore per procurarsi il titolo esecutivo (ad es. spese per ottenere un d.i.), per il precetto, per i pignoramenti di beni già pignorati, nonché le spese sostenute per l'intervento nel processo esecutivo (le quali sono collocate nel medesimo rango del credito ex art. 2749 e 2855 c.c.)

(2) L'IVA andrà conteggiata solo nel caso in cui il creditore non abbia facoltà di portarla in detrazione.

NB In alcun modo potranno riconoscersi:

- spese per pubblicità non disposte dal Giudice
- compensi pagati dal creditore procedente ad agenzie di servizi per attività che dovrebbero essere svolte direttamente dalla parte (ad es. per la trascrizione pignoramento e la produzione dei certificati ipotecari e catastali);



SPESE IN PREDEDUZIONE
(art. 2770 c.c.)

IPOTECARIO INTERVENUTO	IMPORTO RICHIESTO ex art. 2770 c.c.	IMPORTO RICONOSCIUTO ex art. 2770 c.c.	MOTIVI
certificazione ipocatastale o notarile sostitutiva qualora abbia provveduto in sostituzione del precedente	€	€	
compenso liquidato allo stimatore e anticipato	€	€	
eventuale acconto sul compenso versato al delegato (fondo spese escluso)			
eventuale acconto sul compenso versato al custode (fondo spese escluso)			
fondo spese versato al custode	€	€	
fondo spese versato al delegato, effettivamente utilizzato e quindi da rimborsare	€	€	
compensi ex D.M. 55/2014 (1)	€	€	
rimborso 15%	€	€	
CPA 4%	€	€	
IVA 22% (2)	€	€	
altre voci	€	€	
TOTALE PRIVILEGIO ART. 2770 C.C.	€	€	

(1) Le spese legali da riconoscere al creditore intervenuto non godono del privilegio ex art. 2770 c.c. salvo che abbia effettivamente sostituito il creditore procedente nello svolgimento di attività a favore di tutti i creditori (non rileva a questi fini il mero versamento del fondo spese o la corresponsione del compenso allo stimatore).

(2) L'IVA andrà conteggiata solo nel caso in cui il creditore non abbia facoltà di portarlo in detrazione.

NB In alcun modo potranno riconoscersi:

- spese per pubblicità non disposte dal Giudice
- compensi pagati dal creditore procedente ad agenzie di servizi per attività che dovrebbero essere svolte direttamente dalla parte (ad es. per la trascrizione pignoramento e la produzione dei certificati ipotecari e catastrali);





CREDITI PRIVILEGIATI/IPOTECARI

Soddisfatti i creditori privilegiati ex art. 2770 c.c., residua per la distribuzione l'importo di €

Il creditore ipotecario ha chiesto di partecipare alla distribuzione in via privilegiata secondo i seguenti importi, che vengono riconosciuti nella misura di seguito indicata *[il delegato dovrà verificare che l'ipoteca non sia scaduta nel corso del processo esecutivo, atteso che la scadenza del ventennio in assenza di rinnovazione ha l'effetto di privare il creditore procedente della prelazione ipotecaria; se il creditore ipotecario non ha precisato le varie voci si imputerà tutto al capitale]*:

IPOTECARIO INTERVENUTO	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO RICONOSCIUTO	MOTIVI
capitale residuo	€ privilegio ex art. 2808 c.c.	€	
rate scadute	€	€	
interessi convenzionali (1)	€	€	
interessi legali (4)	€	€	
interessi debitori contrattualmente dovuti	€	€	
compensi ex DM 55/2014 valore medio (3)	€ privilegio ex art. 2855 c.c.	€	
rimborso 15%	€	€	
CPA 4%	€	€	
IVA 22% (4)	€	€	
Altre spese 0	€		
TOTALE PRIVILEGIO	€.	€	
interessi moratori	€ chirografo	€	

(1) Gli interessi convenzionali sono ammessi nella misura del tasso indicato nella iscrizione ipotecaria per l'anno in corso e per le due annate precedenti alla data del pignoramento o dell'intervento. Sono esclusi gli interessi moratori.

(2) Gli interessi legali sono dovuti dalla fine dell'anno in corso alla data del pignoramento o dell'intervento alla data del decreto di trasferimento.

(3) Le competenze dei legali dei creditori intervenuti devono essere riconosciute sulla base degli atti della procedura, tenendo conto dei valori medi di liquidazione stabiliti dal DM 55/2014, limitatamente alla fase di trattazione, prendendo quale valore di riferimento la minor somma tra il credito indicato in precetto e il ricavo effettivamente realizzato con la vendita. Nel caso di intervento si riconosceranno solo i compensi relativi alla seconda fase.

(4) L'IVA andrà conteggiata solo nel caso in cui il creditore non abbia facoltà di portarla in detrazione.

Sono incluse le spese per la costituzione dell'ipoteca, le spese di iscrizione e rinnovazione, nonché le spese di intervento nel processo esecutivo collocate nello stesso grado del credito ex art. 2855 c.c.



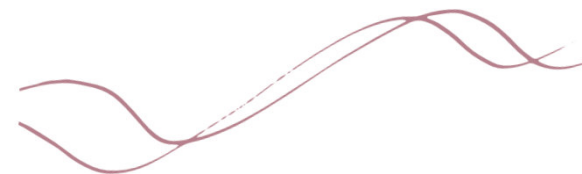


Soddisfatti i creditori privilegiati, residua per la distribuzione l'importo di €
[Nel caso in cui non residuino somme da distribuire non è necessario precisare quanto segue]

Il creditore chirografario ha chiesto di partecipare alla distribuzione nella misura sotto indicata, che viene riconosciuta come segue:

CREDITI CHIROGRAFARI

CHIROGRAFARIO	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO RICONOSCIUTO	MOTIVI
capitale residuo	€	€	
interessi	€	€	
spese (es. per conseguire il titolo)	€		
TOTALE CHIROGRAFO	€	€	





Ciò premesso, si propone il seguente

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

	Creditori	Credito	Somma distribuita
1)	CREDITORE CHIROGRAFARIO PROCEDENTE (di cui priv. art. 2770 c.c.)		
2)	CREDITORE IPOTECARIO INTERVENUTO (di cui priv. art. 2770 c.c.) (di cui priv. art. 2855 c.c.)		
TOTALE DISTRIBUITO			

Resta così distribuita l'intera somma disponibile.

L'eventuale residuo per interessi, al netto delle spese, risultante a seguito dell'estinzione del conto della procedura o l'eventuale residuo delle somme accantonate per la liberazione dell'immobile e non utilizzate, verrà distribuito al creditore ipotecario ad ulteriore parziale soddisfacimento del relativo credito/oppure distribuito tra i chirografi in proporzione al rispettivo credito/oppure restituito al debitore.

Si precisa che il creditore fondiario (che aveva chiesto l'applicazione del 41 TUB), ha già incassato l'importo di €= e dovrà quindi ricevere dalla procedura il residuo importo di €

Con osservanza,

Milano,

Il Professionista delegato



Debitore ROSSI

Lotto 1:

- immobile A aggiudicato ad € 10.000,00 in **data 27.01.2023**

Lotto 2:

- immobile B aggiudicato ad € 15.000,00 in **data 01.10.2024**

Creditori:

- Tizio privilegio su immobili A e B
chirografario su immobile C
- Sempronio privilegio su immobili A e B
chirografario su immobile C

Lotto 1 + Lotto 2 = MASSA



Art. 596 c.p.c.

Formazione del progetto di distribuzione

c. 1 -Se non si può provvedere a norma dell'articolo 510, primo comma, ~~il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis, non più tardi di~~ **entro** trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede, **SECONDO LE DIRETTIVE IMPARTITE DAL GIUDICE DELL'ESECUZIONE**, ~~a formare~~ **alla formazione di** un progetto di distribuzione, **ANCHE PARZIALE**, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, ~~e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione~~ **e alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione.**

Ordinanza di delega Tribunale di Tivoli

Punto 37)

entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al punto che precede, a formare un progetto di distribuzione, **ANCHE PARZIALE** laddove vi siano ulteriori lotti in vendita ed allora limitato al novanta per cento delle somme da ripartire

segue...





Debitore ROSSI

Lotto 1:

- immobile A aggiudicato ad € 10.000,00 in **data 27.01.2023**



- 1) all'atto dell'aggiudicazione richiedere ai creditori la precisazione del credito assegnando termine di 60 gg (punto 36) ordinanza di delega Tribunale di Tivoli)
- 2) nei successivi 30 gg dalla scadenza di cui al punto che precede formare progetto di distribuzione parziale limitato al 90% delle somme da ripartire (punto 37) ordinanza di delega Tribunale di Tivoli) = € 9.000,00

Lotto 2:

- immobile B aggiudicato ad € 15.000,00 in **data 01.10.2024**

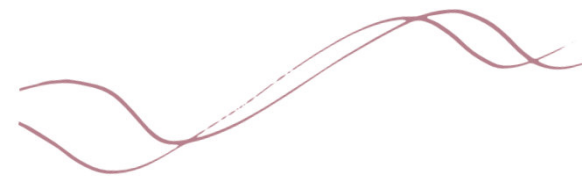


Ordinanza di delega Tribunale di Tivoli Punto 37)

segue...

~~a richiedere al giudice dell'esecuzione prima della predisposizione del progetto finale di distribuzione della bozza di riparto finale, e nella ipotesi di verificata in caso di~~ incapacienza dell'attivo della procedura ~~ai fini della soddisfazione per~~ soddisfazione di tutti i creditori, ~~a richiedere al giudice dell'esecuzione~~ l'emissione del decreto di condanna ex artt. 587, 2° co e 177 disp. att. c.p.c. in relazione agli aggiudicatari decaduti ~~e così da poter~~ ~~e, all'esito, ad~~ attribuire poi il relativo credito ~~ai~~ ~~a favore dei~~ creditori che sarebbero altrimenti rimasti ~~in tutto o in parte~~ insoddisfatti, ~~eventualmente~~ in proporzione ~~nel rispetto della graduazione dei~~ ~~rispettivi~~ crediti.

segue...





Art. 596 c.p.c. e seguenti

Ante Cartabia	Post Cartabia
VERSAMENTO SALDO PREZZO 1. Entro 30 gg, formazione progetto di distribuzione dal G.E. o dal Delegato, deposito in Cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore e fissazione dell'udienza per audizione delle parti (tra la comunicazione dell'invito e la data di udienza devono intercorrere almeno 10 gg). 2. Udienza per audizione delle parti ai fini dell'approvazione del progetto (se sorgono controversie si applica art. 512 cpc) APPROVAZIONE PROGETTO Il G.E., o il Delegato ordina il pagamento delle singole quote	VERSAMENTO SALDO PREZZO 1. Entro 30 gg, formazione progetto di distribuzione dal Delegato e trasmissione al G.E. 2. Entro 10 gg dal deposito del progetto, il G.E. esamina lo stesso e, apportate le eventuali variazioni, lo deposita nel fascicolo affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore e ne dispone la comunicazione al Delegato. 3. Entro 30 gg dalla comunicazione ricevuta, il Delegato fissa innanzi a sé l'audizione delle parti per la discussione sul progetto di distribuzione (tra la comunicazione dell'invito e la data di comparizione devono intercorrere almeno 10 gg); 4. Audizione delle parti ai fini dell'approvazione del progetto (se sorgono controversie il Delegato rimette gli atti al G.E. che provvede ai sensi dell'art. 512 cpc) APPROVAZIONE PROGETTO Il Delegato ordina il pagamento delle singole quote entro 7 gg





Ordinanza di Delega Tribunale di Tivoli

Ante Cartabia

AGGIUDICAZIONE

- a. Richiedere ai creditori la nota di precisazione credito assegnando termine di 60 gg per l'incombente (*punto 36*);
- b. Decorso il termine di cui al punto a. , entro 30 gg, formare il progetto di distribuzione (*punto 37*)

VERSAMENTO SALDO PREZZO

1. Deposito della bozza del decreto di trasferimento con richiesta contestuale al G.E. della fissazione dell'udienza di approvazione del progetto di distribuzione (*punto 23*)
2. Comunicare alle parti il progetto di distribuzione formato nel termine di 45 gg prima dell'udienza fissata per l'approvazione dello stesso assegnando alle parti 15 gg per la presentazione di eventuali osservazioni (*punto 37*)
3. Decorso il termine di cui al punto 2. (15 gg per osservazioni), depositare nel fascicolo telematico il progetto di distribuzione formato nel termine di 20 gg prima dell'udienza fissata per la sua approvazione (*punto 37*)

Post Cartabia

AGGIUDICAZIONE

- a. Richiedere ai creditori la nota di precisazione credito assegnando termine di 60 gg per l'incombente (*punto 36*);
- b. Decorso il termine di cui al punto a. , entro 30 gg, formare il progetto di distribuzione (*punto 37*)
- c. Comunicare alle parti il progetto di distribuzione formato assegnando alle parti 15 gg per la presentazione di eventuali osservazioni (*punto 37*)

Il Delegato riceve osservazioni:

1. deposita istanza di fissazione udienza ex art. 598 contestualmente al deposito della bozza di decreto di trasferimento (*cfr punto 23*) *ordinanza di delega*) allegando alla stessa bozza iniziale progetto inviata ed eventuali bozze alternative che tengano conto delle osservazioni ricevute se ritenute condivisibili (*punto 37*)
2. presenza all'udienza per rendere eventuali chiarimenti al Giudice e per la eventuale approvazione del progetto di distribuzione (*punto 37*)

Il Delegato NON riceve osservazioni:

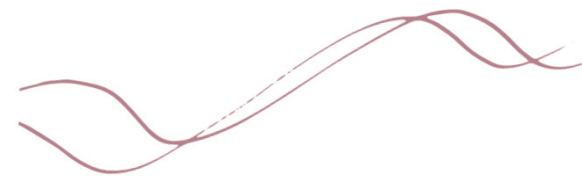
1. deposita istanza contestualmente al deposito della bozza di decreto di trasferimento (*cfr punto 23*) *ordinanza di delega*) per la sua audizione allegando bozza del progetto inviato alle parti (*punto 37*)
2. Entro 30 gg dal deposito della bozza provvederà alla convocazione parti innanzi a se per audizione ai fini dell'approvazione del progetto di distribuzione (tra la comunicazione dell'invito e la data di audizione devono intercorrere almeno 10 giorni) (*punto 37*)
3. Decorsi 10 gg dall'adempimento di cui al punto 2. provvede all'audizione delle parti per approvazione progetto di distribuzione





Ordinanza di delega Tribunale di Tivoli Punto 23)

a predisporre la bozza del decreto di trasferimento (con espressa menzione della situazione urbanistica dell'immobile) **previa verifica dell'assolvimento da parte dell'aggiudicatario dell'obbligo previsto dall'art. 585 c.p.c. quarto comma (*dichiarazioni «antiriciclaggio»*), e ~~trammetterla~~ trasmettendola unitamente al fascicolo, senza indugio a questo Giudice per l'emissione del provvedimento, richiedendo contestualmente la ~~fissazione dell'udienza di approvazione del progetto di distribuzione~~ **e con separata istanza, la fissazione dell'udienza di cui al punto 37 Lett A, (*presenza di osservazioni alla bozza di progetto trasmessa ai creditori*) ovvero l'audizione di cui al punto 37 lett B (*assenza di osservazioni alla bozza di progetto trasmessa ai creditori*); laddove non siano ancora decorsi i termini per la predisposizione della bozza definitiva del progetto di distribuzione, a relazionare al Giudice in merito alle attività svolte ed alle tempistiche occorrenti per gli adempimenti di cui al punto 37.****



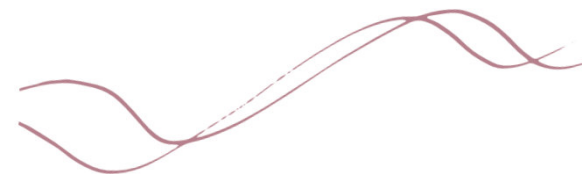


Ordinanza di delega Tribunale di Tivoli Punto 37)

segue...

comunicandolo a mezzo pec alle parti ~~45 giorni prima dell'udienza fissata per la sua approvazione~~ ed assegnando alle stesse termine di giorni 15 per eventuali osservazioni, ~~depositandolo infine in cancelleria in via telematica, anche tenendo conto degli onorari liquidati dal giudice dell'esecuzione ai suoi ausiliari, nel termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata per la sua approvazione;~~

segue...



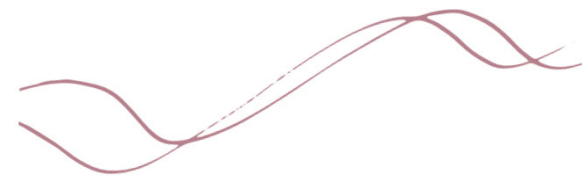


Ordinanza di delega Tribunale di Tivoli Punto 37)

segue...

Entro i successivi 15 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni:

a) **Nel caso riceva osservazioni** o richieste di modifica della bozza inviata, il delegato depositerà al giudice istanza di fissazione udienza ex art. 598 c.p.c. allegando alla stessa: bozza iniziale inviata, le osservazioni ricevute ed eventuali bozze alternative che tengano conto delle richieste pervenute, se ritenute condivisibili, ovvero le motivazioni per le quali non si è ritenuto di accogliere le stesse; le comunicazioni di invio della bozza del progetto, le note relative alla trascrizione del decreto di trasferimento e alle cancellazioni delle formalità pregiudizievoli ed all'estratto conto della procedura; laddove gli adempimenti siano ancora in corso evidenzierà al giudice le tempistiche per il loro espletamento; presenzierà quindi, all'udienza per rendere eventuali chiarimenti al Giudice e per la eventuale approvazione del progetto di distribuzione.





Ordinanza di delega Tribunale di Tivoli Punto 37)

segue...

Entro i successivi 15 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni:

b) **Nel caso** in cui nel termine assegnato **non pervengano osservazioni**, il delegato depositerà istanza per la sua audizione, onde consentire al giudice di verificare la correttezza del progetto formato e, quindi, a depositarlo ai fini della successiva approvazione; allegnerà all'istanza: la bozza del progetto inviato alle parti, le comunicazioni di invio della stessa, le note relative alla trascrizione del decreto di trasferimento e alle cancellazioni delle formalità pregiudizievoli ed all'estratto conto della procedura; laddove gli adempimenti siano ancora in corso evidenzierà al giudice le tempistiche per il loro espletamento. Entro 30 giorni dal deposito della bozza al Giudice, il delegato convocherà le parti innanzi a sé per la loro audizione, per la discussione del progetto, segnalando che la mancata comparizione comporterà l'approvazione dello stesso ai sensi dell'art.597 c.p.c. Tra la comunicazione dell'invito e la data di comparizione debbono intercorrere almeno 10 giorni. Il giorno dell'audizione formerà processo verbale nel quale darà atto dell'avvenuta approvazione del progetto e lo depositerà nel fascicolo dell'esecuzione, comunicando alla cancelleria a mezzo mail di dare esecuzione ai mandati di pagamento, da predisporre a cura del professionista entro sette giorni dall'approvazione. In caso di riparto definitivo depositerà contestualmente nel fascicolo istanza alla Cancelleria di chiusura della procedura secondo il modello predisposto e reperibile sul sito del Tribunale. Nel caso vengano sollevate contestazioni il delegato ne darà conto nel processo verbale e rimetterà gli atti al giudice per i provvedimenti di cui all'art. 512 c.p.c. allegando tutta la documentazione indicata al precedente punto a).



Ordinanza di Delega Tribunale di Tivoli

Ante Cartabia

APPROVAZIONE PROGETTO

Il G.E., o il Delegato ordina il pagamento delle singole quote

Post Cartabia

In sede di audizione delle parti si approva il progetto

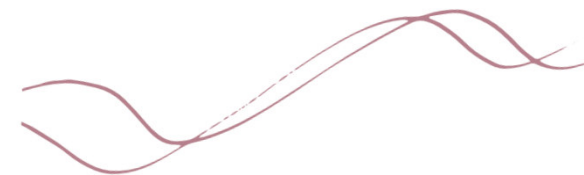


1. Redazione del verbale dell'audizione delle parti nel quale viene dato atto dell'avvenuta approvazione del progetto (*punto 37*)
2. Deposito del verbale nel fascicolo dell'esecuzione comunicando alla Cancelleria a mezzo mail di dare esecuzione ai mandati di pagamento da predisporre a cura del Professionista entro 7 gg dall'approvazione (*punto 37*)

In sede di audizione delle parti NON si approva il progetto ma vengono sollevate contestazioni



1. Redazione del verbale dell'audizione delle parti e rimessione degli atti al G.E. per i provvedimenti di cui art. 512 cpc (*punto 37*)





CSM - LINEE GUIDA IN MATERIA DI BUONE PRASSI NEL SETTORE DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI

Allegato 7 - MODELLO DELL'UDIENZA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

A norma degli artt. 591-bis n. 12, 596, primo comma, e 598 cpc, l'udienza per l'approvazione del progetto di distribuzione può essere tenuta dal giudice o dall'esecuzione o da questi può essere delegata al professionista.

All'udienza le parti possono approvare il progetto di distribuzione oppure possono muovere contestazioni. In questo secondo caso, spetta al giudice dell'esecuzione adottare i necessari provvedimenti, eventualmente anche sospendendo, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata.

Per ridurre i tempi di predisposizione del verbale, è opportuno che il progetto di distribuzione contenga l'indicazione dell'Iban di ciascun creditore; le coordinate Iban dovranno quindi essere indicate dal creditore nella nota di precisazione del credito.

N. \$\$numero_ruolo\$\$/\$\$anno_ruolo\$\$ R.G.E.



**\$\$ufficio_giudiziario\$\$
\$\$sezione\$\$**

Esecuzione R.G.E. n.

VERBALE DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

davanti

al GIUDICE DELL'ESECUZIONE

o

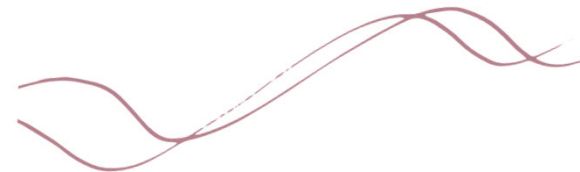
al PROFESSIONISTA DELEGATO

nella procedura esecutiva promossa da

\$\$cognome_creditore_procedente\$\$ \$\$nome_creditore_procedente\$\$

in danno di:

@@debitori_esecutati@@





Il giorno alle ore sono comparsi innanzi
al Giudice dell'esecuzione

o

al Professionista delegato

1. l'avv. per
2. l'avv. per
3. l'avv. per

Il Giudice dell'esecuzione/Il Professionista delegato

Rilevato che non sono state proposte opposizioni al progetto di distribuzione, dichiara
esecutivo il piano di riparto depositato in data ...

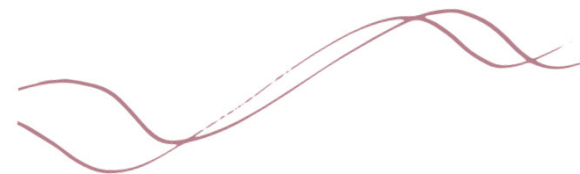
Autorizza l'emissione dei mandati di pagamento in conformità al progetto di distribuzione.

Dichiara chiusa la procedura esecutiva.

Rilevato che le parti propongono le seguenti contestazioni avverso il progetto di distribuzione
(..... verbalizzare con precisione il contenuto delle contestazioni)

Il Professionista delegato rimette il fascicolo all'udienza del innanzi al Giudice
dell'esecuzione.

Il Giudice dell'esecuzione/Il Professionista delegato





TRIBUNALE DI TIVOLI
PROC. ESEC. RGE.....LOTTO
G.E.

promossa da
in danno di

Verbale di approvazione del progetto di distribuzione ex art. 597 e 598 c.p.c. (indicare se parziale o definitivo) OVVERO Verbale di Rimessione degli atti al G.E. ex art. 512 c.p.c.

Il giorno alle ore sono comparsi innanzi al Professionista delegato :

- l'Avv.per.....
- l'Avv.per.....

Il Professionista delegato

- rilevata la regolare comunicazione dell'avviso di audizione alle parti -oggi non comparse- fissata per la data odierna;
- ritenuto che la mancata comparizione per la discussione del progetto dinanzi al professionista delegato comporta approvazione dello stesso ai sensi dell'art. 597 c.p.c.;
- considerato che le parti presenti approvano/non approvano il progetto di distribuzione depositato dal GE in data.....;

DATO ATTO DI QUANTO PRECEDE

- ☐ rilevato che non sono state proposte opposizioni al progetto di distribuzione depositato dal G.E. in data, **dichiara approvato** lo stesso e manda alla cancelleria per l'emissione dei mandati predisposti dallo scrivente, da effettuarsi entro giorni 7 dal presente verbale e per la lavorazione della separata e contestuale istanza di chiusura della procedura (per il caso di riparto finale);
- ☐ rilevato che le parti propongono le seguenti contestazioni avverso il progetto di distribuzione (..... verbalizzare con precisione il contenuto delle contestazioni) il Professionista delegato **rimette gli atti** al Giudice dell'esecuzione per i provvedimenti di cui all'art. 512 c.p.c.

Si allegano: (cfr. art. 37 lett. A e B dell'ordinanza di delega)

Il professionista delegato



Ordinanza di delega Tribunale di Tivoli Punto 37)

segue...

Entro i successivi 15 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni:

b) **Nel caso** in cui nel termine assegnato **non pervengano osservazioni**, il delegato depositerà istanza per la sua audizione, onde consentire al giudice di verificare la correttezza del progetto formato e, quindi, a depositarlo ai fini della successiva approvazione; allegnerà all'istanza: la bozza del progetto inviato alle parti, le comunicazioni di invio della stessa, le note relative alla trascrizione del decreto di trasferimento e alle cancellazioni delle formalità pregiudizievoli ed all'estratto conto della procedura; laddove gli adempimenti siano ancora in corso evidenzierà al giudice le tempistiche per il loro espletamento. Entro 30 giorni dal deposito della bozza al Giudice, il delegato convocherà le parti innanzi a sé per la loro audizione, per la discussione del progetto, segnalando che la mancata comparizione comporterà l'approvazione dello stesso ai sensi dell'art.597 c.p.c. Tra la comunicazione dell'invito e la data di comparizione debbono intercorrere almeno 10 giorni. Il giorno dell'audizione formerà processo verbale nel quale darà atto dell'avvenuta approvazione del progetto e lo depositerà nel fascicolo dell'esecuzione, comunicando alla cancelleria a mezzo mail di dare esecuzione ai mandati di pagamento, da predisporre a cura del professionista entro sette giorni dall'approvazione. **In caso di riparto definitivo depositerà contestualmente nel fascicolo istanza alla Cancelleria di chiusura della procedura secondo il modello predisposto e reperibile sul sito del Tribunale.** Nel caso vengano sollevate contestazioni il delegato ne darà conto nel processo verbale e rimetterà gli atti al giudice per i provvedimenti di cui all'art. 512 c.p.c. allegando tutta la documentazione indicata al precedente punto a).



Progetto di distribuzione

Pagamenti

7



RelaxBanking - L'home banking della tua Banca di Credito Cooperativo

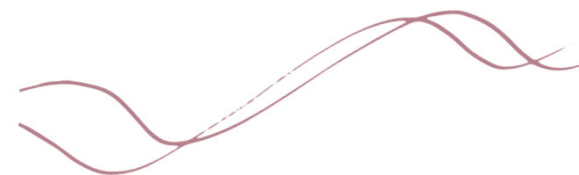


Accedi alla tua BCC online

Codice utente o nickname

Password

Accedi





RelaxBanking - Il credito Coope x +

relaxbanking.it/react/newrelax_evo/#/

GRUPPO BCC ICCREA

RelaxBanking

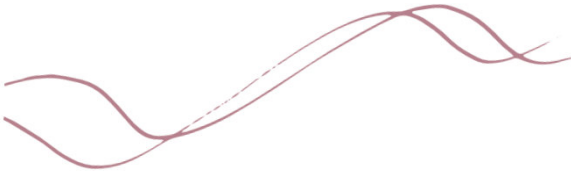
Assistenza | Manuale | Sessione

Home | Rapporti | Disposizioni | Documenti | Altri servizi | **Tribunali** | Gestione

Informazioni	Disposizioni	F24
Lista pratiche	Piani di riparto	Modello base
Lista movimenti	Ordini di pagamento	Accise
Saldi pratiche	Mandati	Elementi identif. ELIDE
Modulistica	Lista firme	Semplificato
		Lista
		Storico

PROTIO Corporate Banca Banca di Credito Cooperativo di Roma

PartitaIVA 94035180580





Lista riparti



NUOVO RIPARTO

Anno da

Num. posizione



Anno a

Num. posizione



Intestazione

Ricerca libera



RICERCA

PULISCI FILTRI



Sei in: TRIBUNALI > DISPOSIZIONI > PIANI DI RIPARTO

Riparto



Sezione **EI - Esecuzioni Immobiliari**

Anno

Num. posizione



lista riparti

PULISCI

BENEFICIARI

INSERISCI

Mi permette di avere l'elenco delle procedure per le quali ho richiesto l'apertura del conto corrente in sede di attribuzione di delega



Riparto



[lista riparti](#)

PULISCI

Sezione **EI - Esecuzioni Immobiliari**

Saldo **0,00**

Pratica **TRIBUNALE DI TIVOLI, PROCEDURA IMMOBILIARE R.G.E. N. 1**

Totale interessi **0,00** al **13/11/2024**

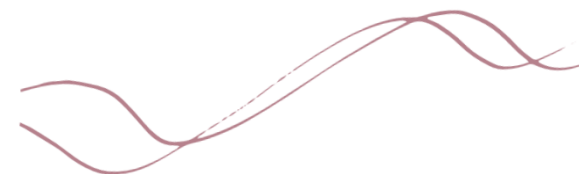
Giudice responsabile

Totale riparto **0,00** Totale residuo **0,00**

Descrizione * **Es. Piano di riparto**

Data udienza *

Email referente *





Sezione **EI - Esecuzioni Immobiliari**

Saldo **0,00**

Pratica **2** **TRIBUNALE DI TIVOLI, PROCEDURA IMMOBILIARE R.G.E. N**

Totale interessi **0,00** al **13/11/2024**

Giudice responsabile **F**

Totale riparto **0,00** Totale residuo **0,00**

Descrizione *

Data udienza *

31

Email referente *

LOTTI	DESCRIZIONE		SALDO	INTERESSI	TOTALE
001 LOTTO 001	310101 - Proventi liquidazione beni	N0832739450000000310101	0,00	0,00	0,00
	310103 - Versamenti ex art.585, 2° comma, c.p.c.	P0832739450000000310103	0,00	0,00	0,00
	310201 - Frutti civili	O0832739450000000310201	0,00	0,00	0,00
	310202 - Conversioni pignoramenti	P0832739450000000310202	0,00	0,00	0,00
	310203 - Aumenti quinto	Q0832739450000000310203	0,00	0,00	0,00

BENEFICIARI

INSERISCI





Progetto di distribuzione

Aspetti fiscali del piano di riparto



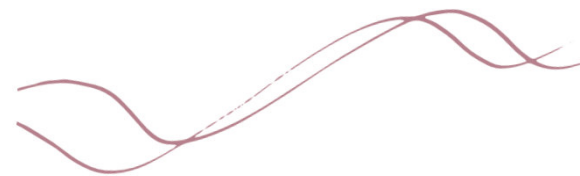


Compensi degli Ausiliari del G.E. (Custode, Delegato alla vendita, Esperto Estimatore)

- Emissione della fattura verso il debitore esecutato (stante il pagamento dei compensi con prelievo dai fondi della procedura costituiti dalle somme ricavate dalla procedura esecutiva);
- L'applicazione dell'IVA in fattura segue il regime fiscale del soggetto emittente;
- Si applica ritenuta d'acconto se il debitore esecutato è un soggetto passivo d'imposta



Versamento???





Agenzia delle Entrate

DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO

Risoluzione del 18/10/2007 n. 296

Oggetto:

Istanza di interpello - Articolo 25, DPR 29 settembre 1973, n. 600 - Ritenuta sui compensi liquidati al notaio delegato alle operazioni di vendita immobiliare nell'ambito del processo esecutivo

All'esito della procedura di vendita forzata, in cui sia intervenuto il notaio, in qualità di professionista delegato alla vendita (avente ad oggetto beni immobili ovvero beni mobili registrati), il giudice dell'esecuzione liquida i compensi spettantigli. A tal fine il giudice provvede con decreto alla "specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di incanto e le successive, che sono poste a carico dell'aggiudicatario" (articolo 179-bis, secondo comma, delle disposizioni di attuazione al c.p.c.).

Cio' premesso, in merito all'applicazione della ritenuta si rileva che ai sensi dell'articolo 25 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 "I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorche' non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa".

Al riguardo, si ritiene che nella fattispecie prospettata sussistano i presupposti di applicazione della ritenuta prevista dall'articolo 25 richiamato in ordine alla qualita' di sostituto di imposta del debitore esecutato e alla natura di reddito di lavoro autonomo del compenso spettante al notaio delegato alla vendita.

In merito alle modalita' di applicazione della ritenuta d'acconto, da effettuare all'atto del pagamento da parte del sostituto di imposta, occorre necessariamente tenere conto del quadro normativo delineato dalle disposizioni in materia di procedura espropriativa, con particolare riguardo alla liquidazione e al pagamento dei compensi spettanti al notaio delegato.

Nell'ipotesi in esame, infatti, in applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile e del decreto del giudice dell'esecuzione, il pagamento deve intendersi effettuato nel momento in cui il notaio preleva le somme liquidate a suo favore che, ordinariamente, comprendono il compenso al lordo della ritenuta e l'IVA. Tali somme sono prelevate su quelle ottenute dalla vendita forzata di un bene gia' appartenente al patrimonio del debitore esecutato nei cui confronti si esplicano gli effetti della vendita stessa, che sostiene l'onere economico per liquidare i compensi spettanti al notaio e a favore del quale sono destinate le eventuali somme residue una volta soddisfatti i creditori procedenti (articolo 510, quarto comma, c.p.c.).

Si ritiene, pertanto, che l'obbligo di effettuazione e versamento della ritenuta, non possa che essere assolto, in nome e per conto del debitore esecutato, dal notaio delegato alle operazioni di vendita al momento del prelievo del compenso.

Per tale motivo, nel progetto di distribuzione inserire il compenso senza detrarre l'importo dovuto a titolo di ritenuta d'acconto



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TIVOLI**



**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**

20 novembre 2024



PATRIZIA FRANGELLA
ODCEC di Tivoli